

Allegato B

COMUNE DI

PROVINCIA DI L'AQUILA

Convenzione per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

L'anno 2016 addì ____ del mese di _____ nella residenza del Comune di _____ sono presenti:

- Il Sig. _____ nato a _____ il _____ C.F. _____, nella sua qualità di Responsabile del servizio nel Comune di _____, il quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome e per conto ed interesse dell'ente che rappresenta;
- Sig. Giuseppe QUAGLIA nato a Vittorito (AQ) il 20/11/1945 il quale, nella sua qualità di Amministratore Unico del COGESA S.p.A., con sede in Sulmona, via Vicenne – loc. Noce Mattei P.I. 01400150668, dichiara di agire e stipulare in qualità di Rappresentante legale in nome, per conto ed interesse della Cogesa S.p.A. a ciò autorizzato con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 05/2014 in data 27/06/2014.

Si Premette

- Che il Comune di _____ è detentore di una partecipazione azionaria in COGESA S.p.A., società partecipata in maniera totalitaria da Enti Locali;
- Che con delibera consiliare n. ____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di “Convenzione per l'esercizio in forma congiunta del controllo analogo sulla Società

	COGESA Spa da parte dei Comuni Soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.	
	267/2000”;	
	- Che con delibera consiliare n. _____ del _____ è	
	stata approvata la relazione redatta ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21	
	del D.Lgs. n. 179/2012 convertito nella L. 221/2012 per l'affidamento in	
	house del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e lo	
	schema di “Contratto di Servizio” demandando alla Giunta Comunale	
	l'adozione di tutti i provvedimenti necessari;	
	- Che la suddetta relazione è stata preliminarmente ed utilmente pubblicata	
	in data ----- sul sito internet del Comune secondo quanto	
	disposto dall'art. 34 del D.L. 179/2012;	
	- Che la convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla	
	società COGESA Spa è stata sottoscritta da tutti i Comuni Soci;	
	- Che la Giunta Comunale, con deliberazione n. ____ del _____ ha	
	approvato il preventivo-progetto di servizio per l'implementazione di un	
	sistema integrato di gestione dei rifiuti nel Comune di	
	_____.	
	- Che con determina n. _____ del _____ il servizio di gestione del ciclo	
	integrato dei rifiuti urbani è stato affidato a COGESA SpA sulla base del	
	preventivo di servizio (allegato I)	
	Ciò premesso	
	le parti stabiliscono quando segue:	
	1) <u>Premesse :</u>	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione;	
	2) <u>Oggetto e descrizione del servizio :</u>	
	2	

Il Comune di _____, in esecuzione della delibera di cui in premessa,

affida al COGESA S.p.A. il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. La

raccolta comprende anche le zone a case sparse e frazioni e sarà in seguito

esteso alla raccolta domiciliare (porta a porta)

Le caratteristiche quantitative e qualitative del servizio sono descritte in

maniera analitica nel richiamato preventivo-progetto di servizio per

l'implementazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti nel Comune

di _____, che firmato dalle parti, viene allegato al presente

atto per costituire parte integrante e sostanziale.

3) Durata della convenzione:

Il servizio viene svolto nel periodo dal _____ al 01/01/2024,

comunque “sino all’istituzione ed organizzazione del servizio di gestione

integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti

urbani”, ente rappresentativo di tutti i Comuni dell’ATO Abruzzo, ai sensi

degli articoli 4 e 17, commi 1, 13 e 14 della Legge Regionale 21.10.2013 n.

36.

E’ espressamente escluso il rinnovo tacito alla scadenza.

4) Eventuale sviluppo del servizio:

Le parti sono concordi sul fatto che i mezzi messi a disposizione sono

sufficienti alla esecuzione delle obbligazioni. Qualora nuove esigenze

dovessero manifestarsi o a richiesta del Comune o per disposizioni

normative, si procederà a revisione della presente convenzione.

5) Obblighi e responsabilità del COGESA:

Il Comune non potrà in nessun caso essere chiamato in giudizio per i rapporti

che intercorrano tra il personale dipendente COGESA ed il COGESA stesso.

6) Modalità di esecuzione dei servizi:

I servizi saranno espletati secondo le disposizioni Comunali sulla viabilità, con le modalità indicate nel preventivo di servizio. In caso di precipitazioni nevose il Comune dovrà effettuare lo sgombrò della neve al fine di garantire il normale processo di svuotamento dei cassonetti stradali.

I rifiuti indifferenziati e differenziati raccolti dal COGESA saranno conferiti normalmente presso l'impianto COGESA di Sulmona.

7) Interruzione del servizio per causa di forza maggiore:

Nell'ipotesi di interruzione del servizio, per causa di forza maggiore e interruzioni stradali dovute a lavori in corso, che determineranno l'impossibilità di accesso ai punti di presa, il Comune dovrà darne notizia al COGESA, il quale procederà all'accertamento dei fatti e redigerà un verbale in collaborazione con il Comune.

Il COGESA dovrà in ogni caso, d'intesa con il Comune, porre in essere tutti i provvedimenti necessari per consentire la prosecuzione del servizio e per evitare danni all'utente finale.

Eventuali maggiori costi attribuibili per mancata vigilanza e collaborazione da parte del Comune e del Comando dei Vigili Urbani, saranno posti a carico del Comune.

8) Norme di comportamento:

La raccolta e il trasporto di tutti i rifiuti di cui alla presente convenzione dovrà essere eseguita con la massima accortezza, in modo da evitare ogni dispersione, esalazione e offesa al decoro cittadino. I mezzi per la raccolta e il trasporto dovranno sostare solo per il tempo necessario al caricamento dei rifiuti; qualora si dovessero rendere necessari trasferimenti da un mezzo ad

un altro, gli stessi dovranno essere effettuati in luoghi riservati in modo da non intralciare il traffico veicolare. Il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso.

Il COGESA dovrà osservare nei riguardi del personale le leggi, i regolamenti, le disposizioni, i contratti normativi e salariali, nonché tutte le norme vigenti in materia previdenziale e assicurativa concernente i rapporti di lavoro.

9) Autoregolamentazione del diritto di sciopero:

Nel caso il servizio risultasse ridotto o annullato a causa di sciopero, lo stesso dovrà essere recuperato posticipatamente senza che ciò dia diritto a compensi aggiuntivi. In ogni caso verranno applicate le norme di cui all'art. 2 della legge n° 146/1990, regolanti la materia.

Sarà cura del COGESA comunicare al Comune gli eventuali scioperi che venissero indetti dalle OO.SS. aziendali, provinciali, regionali o nazionali.

10) Corrispettivo raccolta e trasporto indifferenziata/differenziata:

Il corrispettivo che il Comune verserà al COGESA, per il solo servizio di raccolta e trasporto in impianto, viene determinato sulla base dei seguenti elementi di costo, al netto dell'IVA di legge:

- *Consumi e manutenzioni per beni, mezzi e attrezzature;*
- *Oneri del personale;*
- *Oneri e servizi diversi (noleggi, assistenze, acquisto servizi, ecc.);*
- *Ammortamenti ed eventuali oneri finanziari;*
- *Spese generali;*

1. Sulla base dei su indicati elementi di calcolo il corrispettivo per i servizi di raccolta e trasporto è fissato nella misura di € _____/anno più

	<i>IVA suddiviso in canoni mensili pari ad € _____ più IVA.</i>	
	<i>Per i costi di gestione della Stazione Ecologica il costo è fissato in €</i>	
	<i>_____/anno suddiviso in canoni mensili pari ad €</i>	
	<i>_____ più IVA.</i>	
	<i>Per il conferimento, il trattamento, lo smaltimento in discarica e/o l'avvio</i>	
	<i>a recupero il corrispettivo presunto annuo si aggira sui €</i>	
	<i>_____/anno circa più IVA.</i>	
	<i>2. I corrispettivi convenuti ed approvati con la richiamata delibera di Giunta</i>	
	<i>Comunale e indicati al precedente punto saranno annualmente</i>	
	<i>incrementati di una percentuale pari all'aumento del tasso d'inflazione</i>	
	<i>reale riscontrato dall'ISTAT. Eventuali variazioni del costo della</i>	
	<i>manodopera (aumenti contributivi obbligatori INPS/INAIL, rinnovi</i>	
	<i>contrattuali CCNL, aumenti livelli e qualifiche contrattuali, ecc..) che si</i>	
	<i>dovessero verificare anche in corso d'anno, comporterà l'immediato</i>	
	<i>adeguamento del canone in proporzione alle ore effettive di impiego, (per</i>	
	<i>la voce relativa al "Personale di Servizio" riportata nella scheda di</i>	
	<i>preventivo allegata), con applicazione dei coefficienti determinati da</i>	
	<i>Federambiente e dalle normative contributive.</i>	
	<i>Le parti concordano sull'opportunità di effettuare una verifica periodica</i>	
	<i>oggettiva sulla gestione e sulla congruità dei costi dei servizi previsti nella</i>	
	<i>presente convenzione, restando salva quindi, la possibilità, di revisionare i</i>	
	<i>summenzionati corrispettivi qualora fosse verificato che l'espletamento delle</i>	
	<i>prestazioni, di cui all'oggetto della presente convenzione abbia subito delle</i>	
	<i>variazioni significative che saranno oggetto di valutazione nel corso di</i>	
	<i>Comitati Tecnici di Valutazione (CTV). I costi dovuti al COGESA per il</i>	
	6	

trattamento dei materiali derivanti dalla raccolta sono determinati dalle tariffe di accesso agli impianti, che sono aggiornati con cadenza annuale.

Essi sono a carico del Comune. I ricavi della vendita dei materiali suscettibili di recupero sono incamerati dal Comune. Il servizio integrativo svolto in occasioni di particolari manifestazioni e/o festeggiamenti sarà retribuito separatamente da parte del Comune.

11) Conferimento RR.SS.UU. presso il COGESA:

Il COGESA conferirà i rifiuti raccolti in maniera differenziata presso la Piattaforma di tipo "A"; il rifiuto residuo sarà conferito presso l'impianto di trattamento meccanico-biologico del COGESA di Sulmona. I costi di conferimento, trattamento (recupero/smaltimento) calcolati secondo le tariffe approvate dal COGESA attualmente in vigore restano a carico del Comune.

12) Modalità di pagamento:

La fatturazione avverrà mensilmente ed in modo posticipato rispetto all'inizio del servizio; il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura. Trascorso tale termine verranno addebitati gli interessi di mora calcolati sulla base delle vigenti normative relative ai pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione.

13) Evoluzione del servizio:

Le parti concordano che in futuro verranno prese in considerazione soluzioni legate all'evoluzione dei mezzi di raccolta, alle esigenze del territorio, a modifiche normative che rendano il servizio sempre più razionale, economico e consono alle richieste dell'utenza.

Le variazioni delle specifiche tecniche del servizio comporteranno automatiche variazioni del costo del servizio. A fronte di questo il Comune si

impegna a modificare eventualmente il proprio Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento rifiuti ed il corrispettivo a favore del COGESA della presente convenzione.

14) Verifica avvio servizio:

Le parti s'incontreranno, con frequenza semestrale, per la verifica della buona erogazione del servizio stesso e la valutazione di eventuali ampliamenti, rettifiche o modifiche che si rendessero necessarie.

15) Spese contrattuali:

Tutte le spese inerenti alla stipula del contratto o ad essa conseguenti, sono a carico della società COGESA SpA.

16) Risoluzione della convenzione:

Il Comune da una parte ed il COGESA dall'altra, hanno la possibilità di recedere dalla convenzione in presenza delle seguenti condizioni:

1. *Il Comune, di fronte a gravi oggettive e continuative inadempienze nell'erogazione del servizio da parte del COGESA, che compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico sanitari e/o ambientali ritenuti gravi ha facoltà di risolvere la convenzione. La Giunta Comunale potrà provvedere a deliberare e chiedere la risoluzione della convenzione, dopo aver intimato, per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r., almeno tre volte a distanza di 5 giorni cadauna, di adempiere al servizio secondo le modalità descritte nella medesima;*

2. *Il COGESA può risolvere la convenzione nel caso in cui le prestazioni di cui all'oggetto della presente convenzione siano per esso oggettivamente onerose e non vi sia da parte del Comune il riconoscimento dei maggiori*

costi sostenuti, così come previsto dall'art. 10.

La volontà di recedere dalla convenzione dovrà essere comunicata al Comune per iscritto, con raccomandata A/R o telegramma, con indicazione del termine ultimo di cessazione del servizio a titolo di preavviso non inferiore a sessanta giorni.

Qualora per variate disposizioni normative, per altre cause non dipendenti dal COGESA o a seguito di quanto previsto al punto due del presente articolo, si addivenisse alla risoluzione della presente convenzione, il Comune fin d'ora s'impegna a riacquistare i beni strumentali acquistati dal COGESA per l'esecuzione dei servizi, esclusivamente per il Comune, al valore d'acquisto dedotte le quote di ammortamento effettuate nel corso degli esercizi precedenti a quello della risoluzione della convenzione stessa, compreso il rateo d'ammortamento dell'anno in corso.

17) Controversie:

Per quando non indicato nella presente convenzione valgono le norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili.

Tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute alla giurisdizione del Tribunale di Sulmona.

18) Responsabilità e garanzie assicurative

Il COGESA SpA è responsabile di ogni danno prodotto nell'espletamento del servizio, con esonero da ogni responsabilità a carico del Comune di Secinaro.

Le parti danno atto del fatto che il gestore risulta già munito di idonea copertura assicurativa RCT/O con un massimale di € 1.500.000,00.

19) Disposizioni finali

Le prestazioni quali-quantitative minime poste a carico di Cogesa S.p.A. dalla presente convenzione costituiscono obblighi di servizio pubblico ai sensi della vigente normativa. Restano fermi gli obblighi tutti posti a carico delle parti dalla Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società Cogesa S.p.A. da parte dei Comuni Soci, ai sensi dell' art. 30 D. Lgs. n. 267/2000.

La presente convenzione annulla e sostituisce tutti i precedenti rapporti contrattuali in essere.

Cogesa S.p.A

Comune di _____

L'Amministratore Unico

Il Responsabile del Servizio

(Giuseppe Quaglia)

(_____)

Per espressa approvazione ed accettazione delle clausole di cui ai nn. 3), 6), 7), 10), 11), 12), 16), 17), 18) e 19)

Cogesa S.p.A

Comune di _____

L'Amministratore Unico

Il Responsabile del Servizio

(Giuseppe Quaglia)

(_____)